

398915-1

In esenzione di tasse e bollo (art. 147  
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2  
del D. L. 8-5-1947 n. 399).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 346 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta uno  
addì dieci del mese di marzo  
in Brindisi

Avanti di me Dr. Michele Di Pierri fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Ubaldo Vallarino fu Giuseppe  
nella qualità di Presidente Istituto Autonomo Case Popolari  
della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Scenosciuto Antonio di Carmelo  
domiciliato in Brindisi.

i quali --- rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-  
gere e scrivere --- alla presenza degli infrascritti testimoni convengono

è stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Sconosciuto Antonio di Carmelo

capace di obbligarsi, l'appartamento n. 12 piano II scala B  
Palazzina H "senza tetto"  
facente parte del 1a/ lotto Case Popolari in Brindisi e com-  
posto di tre vani ed accessori, di proprietà dello Stato  
ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. Sconosciuto Antonio di Carmelo

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di

con inizio dal 10 marzo 1951

e termine al 10 agosto 1952

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 2.000 (lire duemila--  
) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il  
giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Cas-  
siere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio di riscos-  
sione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la inden-  
nità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di pro-  
cedere a norma di legge pel recupero delle mensilità scadute e non pagate e  
pel rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello  
dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 340 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare. **salvo le maggiorazioni o diminuzioni tariffarie dell'E.A.A.P.**

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2.000 lire duemila---- come da bolletta n. 53 in data 7 novembre 1950

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell' Istituto.

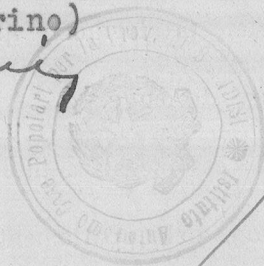
FIRMATI: Ubaldo Vallarino, Sconosciuto Antonio di Carmelo,

Michele Di Pierri, segretario rogante

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

VISTO: IL PRESIDENTE  
(Com. te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO DELL'IACP.  
(Dr. Michele Di Pierri)



*Reperito a Budini il 30/3/51 n. 14/6  
mod. I - vol. 99. Es. 12 - remando*